

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 17.02.2016

N. 10/p/16

Oggetto: Affidamento di servizio assicurativo per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera. Importo € 204.000,00 - Approvazione modalità di gara e lettera invito

IL VICE PRESIDENTE

PREMESSO:

- che con D.P.Reg. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02 e a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015 la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

CONSIDERATO che il Consorzio deve affidare il servizio assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, per la durata di anni tre, decorrenti dalle ore 24 del 31/03/2016 alle ore 24 del 31/03/2019, per l'importo stimato complessivo di Euro 204.000,00;

PRESO ATTO che, giusta Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 20/d/16 dd. 27.01.2016 è stato affidato alla Società Verspieren Italia S.r.l. da Milano il servizio di brokeraggio, comprendente anche la consulenza per la stipula di nuove polizze;

VISTA la Sezione III e in particolare l'art. 31 del "Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia", redatto in applicazione del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 2 ter comma 9 lett. a) L.R. 28/02, approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n° 9/c/15 d.d 30.10.2015 che, per la selezione dei contraenti dei servizi e forniture di importo compreso tra Euro 40.000,00 e Euro 207.000,00 (adeguato automaticamente a Euro 209.000,00 ex art. 5 c. 5 del Regolamento medesimo), dispone che devono essere consultati non meno di 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei esecutivo ai sensi di legge;

ACCERTATO che dal giorno 01/02/2016 al giorno 15/02/2016 è stato affisso nel sito informatico del Consorzio l'avviso di pre-informazione della gara in oggetto;

CONSIDERATO che alla procedura negoziata sarà invitato un numero di ditte almeno pari a 5 (cinque), fra cui quelle che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, a seguito della pubblicazione nel sito informatico dell'avviso di pre-selezione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31, 2° comma del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture già citato;

RITENUTO di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Direttore Generale dr. Ing. Massimo Canali che ha le competenze professionali necessarie per ricoprire tale funzione;

RITENUTO di approvare l'allegata lettera invito redatta in conformità alla disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e della documentazione ad essa allegata di seguito indicata:

- 1) Requisiti di ordine generale (**Allegati A1-A1 bis**)
- 2) Requisiti di ordine speciale (**Allegato A2**)
- 3) Schema di Capitolato speciale d'appalto;
- 4) Scheda di Offerta Tecnica (**Allegato B**);
- 5) Scheda di Offerta Economica (**Allegato C**);
- 6) Statistiche sinistri per il periodo pregresso.

CONSIDERATA l'urgenza di dover provvedere alla copertura assicurativa del Consorzio a far data dal 31 marzo 2016, tenendo conto dei termini incompressibili per l'esperimento delle procedure di selezione;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI l'art. 14 lett. z) e 17 lett. j) dello Statuto consortile

con i poteri della Deputazione Amministrativa,

DELIBERA

- di individuare nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo quanto previsto dalla Sezione III del "Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia", redatto in applicazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n° 9/c/15 d.d 30.10.2015, il criterio per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, per la durata di anni tre decorrenti dalle ore 24:00 del 31/03/2016 alle ore 24:00 del 31/03/2019;
- di approvare l'allegata lettera invito redatta in conformità alla disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e della documentazione ad essa allegata di seguito indicata:
 - 1) Requisiti di ordine generale (**Allegati A1-A1 bis**)
 - 2) Requisiti di ordine speciale (**Allegato A2**)
 - 3) Schema di Capitolato speciale d'appalto;
 - 4) Scheda di Offerta Tecnica (**Allegato B**);
 - 5) Scheda di Offerta Economica (**Allegato C**);
 - 6) Statistiche sinistri per il periodo pregresso.

- di disporre che alla procedura negoziata sarà invitato un numero di ditte almeno pari a 5 (cinque), fra cui quelle che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, a seguito della pubblicazione nel sito informatico dell'avviso di pre-selezione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31, 2° comma del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture già citato in premessa;
- di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Direttore Generale dr. Ing. Massimo Canali;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO

F.to: Massimo Canali

IL VICE PRESIDENTE

F.to Giorgio Venier-Romano



P.C.C. all'originale/In Atti
IL SEGRETARIO
(dr. ing. Massimo Canali)

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

17 FEB. 2016

- è stata affissa in copia all'Albo consortile il
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi, fino al **24.FEB. 2016** ai sensi del 1° comma, art. 22, L.R. 28/02;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

* (dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **25 FEB. 2016**

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO

* (dr.ing. Massimo Canali)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

CIG 6593759E0C

La presente polizza è stipulata tra

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Viale Europa Unità, 141
33100 UDINE
C.F. - P.IVA 02829620307

e

Società Assicuratrice

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.03.2016
Alle ore 24.00 del :	31.03.2019

con scadenza annuale ad ogni 31.03




 F.C.C. all'originale in Atti
 IL SEGRETARIO
 (dr. ing. Massimo Canali)

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1	Definizioni
Art.2	Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Regolazione del premio
Art.6	Recesso a seguito di sinistro
Art.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.12	Obblighi in caso di sinistro
Art.13	Gestione della franchigia
Art.14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.15	Coassicurazione e delega
Art.16	Clausola Broker
Art.17	Rinvio alle norme di legge
Art.18	Rinuncia alla rivalsa
Art.19	Posta certificata
Art.20	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
SEZIONE 3	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art.1	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.2.1	Buona fede INAIL
Art.2.2	lavoratori con rapporto di lavoro somministrato
Art.3	Malattie professionali
Art.4	Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL
Art.5	Esclusioni RCO
Art.6	Qualifica di terzo
Art.7	Esemplificazioni di garanzia
Art.8	Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9	Validità territoriale
Art.10	Responsabilità civile personale
Art.11	Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
SEZIONE 4	MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1	Massimali
Art.2	Franchigia frontale
Art.3	Calcolo del premio
Art.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • il Contraente/Assicurato; • tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • prestatori d'opera con contratto di somministrazione lavoro, collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati), tutte le figure disciplinate dal D.Lgs. 276/2003 s.m.i., i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Verspieren Italia Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Perdite patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni corporali e/o danno materiali.
Atto di terrorismo	Un atto, incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Annualità assicurativa o periodo	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Polizza RCT/RCO n. _____
Pagina 4 di 21

assicurativo:	la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
---------------	---

Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	Per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti del Consorzio, obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL, ricevono effettivamente a compenso delle loro prestazioni; • gli importi lordi versati dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> - agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza; - a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro; - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati); • le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti e tirocinanti.
---	--

Art. 2 - Attività degli Assicurati e loro individuazione

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dal Contraente /Assicurato, come impresa esercente l'attività di:

- di captazione, distribuzione, smaltimento di acque irrigue e ad uso idroelettrico anche di terzi il tutto nel comprensorio di competenza;
- proprietario e/o gestore di fabbricati e/o infrastrutture destinate all'attività di cui sopra;
- proprietario e/o gestore di centrali idroelettriche senza distribuzione di energia elettrica;
- proprietario e/o gestore di impianti fotovoltaici.

Tutto quanto sopra descritto a titolo esemplificativo e non limitativo in relazione all'attività così come prevista e contenuto all'art. 2 dello Statuto.

Si precisa altresì che il Contraente/Assicurato è entrato in società con l'Ente Fiera di Udine per la gestione di una centrale elettrica situata nei pressi del "Città Fiera" a Torreano di Martignacco (UD) e che la garanzia RCO opera anche per i dipendenti del Consorzio stesso mentre eseguono le opere di manutenzione alla centrale suindicata.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata e vale sia che l'assicurato operi nella qualità di proprietario, conduttore, esercente, gestore o committente.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto del Contraente/Assicurato.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'operatività delle garanzie è subordinata al possesso, da parte del Contraente/Assicurato, dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da esso svolta.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa appendice, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant'altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5 - Regolazione del premio

a) Determinazione del premio: Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

b) Premio anticipato: Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli: La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

d) Sanzioni:

1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:

- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);
- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3).

2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.

3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa

mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia stata ancora richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'Inail qualora questa esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30.06.1965 n° 1124 e successive modifiche e integrazioni.

La Contraente e la Società unitamente al broker concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Cliente.

Art. 13 - Gestione della franchigia

La Società anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione dei sinistri e delle eventuali vertenze nonché al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali al lordo delle franchigie e/o scoperti. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.14 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare dal Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'appendice da parte della Società.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La società con cadenza annuale e previa richiesta del contraente si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso":

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione del valore economico del sinistro);
- sinistri liquidati con indicazione degli importi liquidati;
- sinistri respinti.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'assistenza nella gestione del presente contratto a VERSPIEREN ITALIA Srl, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla VERSPIEREN ITALIA Srl la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Verspieren Italia Srl, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Ogni notizia data o spedita dalla Società tramite l'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal broker alla Società per il tramite dell'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del Broker alla Società a mezzo dell'Agenzia di cui sopra dell'avvenuto incasso del premio.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Nei confronti di dipendenti, amministratori o del legale rappresentante, direttore generale o di persone di cui l'Assicurato debba rispondere, la Società si riserva di agire in rivalsa (oltreché in caso di dolo) anche in caso di colpa grave giudizialmente e definitivamente accertata a carico dei medesimi.

Art. 19 - Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

Art. 20 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. _____.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attività svolta si può avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che è compresa in garanzia la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a Terzi da titolari e dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico, mentre attendono a tali attività.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti, nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D.Lgs. 276/2003, s.m.i.;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e dal D.Lgs 38/2000 s.m.i., cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D.Lgs. 276/2003, s.m.i. di cui al precedente punto 1 per morte e lesioni personali

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria Inail, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'Inail non riconosca la propria copertura assicurativa.

Art. 2.1 - Buona fede INAIL

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di RCO il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che:

- l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia;
- l'Assicurato stesso corrisponda alla Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultanti non in regola con gli obblighi di legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio, col minimo assoluto di sei mesi di premio.

Art. 2.2 - Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:

- i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 CC;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti del Contraente od ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, mentre svolgono l'attività per conto della Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 CC.

Art. 3 - Malattie professionali

L'assicurazione inerente alla RC dell'Assicurato verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del DPR 30/6/1965 n. 1124 opera, altresì, per quanto sia tenuto a pagare ai sensi dell'art. 11 del DPR 1124/65 per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto DPR ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza di Euro 1.000.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto.

Art. 4 - Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Sono considerati Terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per i danni corporali conseguenti ad infortunio (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o le lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23/02/2000 nr. 38, debitamente approvata. Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO. La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

Art. 5 - Esclusioni RCO

L'assicurazione RCO non comprende i danni:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte di Amministratori o Legali Rappresentanti del Contraente/Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di Amministratori e Legali Rappresentanti del Contraente/Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Polizza RCT/RCO n. _____
Pagina 13 di 21

Art. 6 - Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Sono considerati Terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCO (Art.2 della presente Sezione), i titolari ed i dipendenti delle ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente, partecipino ai lavori di carico e scarico, per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23/02/2000 nr. 38, debitamente approvata. Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente estensione e quella di RCO.

Rientrano nel novero di Terzi, limitatamente alle sole lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di altre ditte trovantis negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

Art. 7 - Esempificazioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per :

1. La responsabilità civile derivante da **proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo di fabbricati**, comprese tensostrutture, terreni, magazzini, depositi e relativi impianti ed attrezzature. L'assicurazione comprende i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ciascun sinistro. Sono considerati Terzi, limitatamente ai **danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato** e relative pertinenze, i dipendenti in genere del Contraente/Assicurato, sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione RCO.
2. La responsabilità civile derivante dalla **proprietà e/o conduzione, pulizia e manutenzione di macchinari, di attrezzature, di impianti in genere**, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere; nonché dall'esistenza id cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere.
3. La responsabilità civile per **danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato**. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività. L'estensione in termini viene prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari a Euro 500,00 e nel limite di indennizzo di Euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, o per copertura di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.
4. **Danni a cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori**: l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, o per copertura di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

5. La responsabilità derivante da **lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività**. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 494/96 sempreché:
 - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 494/96;
 - dall'evento siano derivanti in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.lgs. 23/02/2000 nr 38, debitamente approvata.
6. La responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di **operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi, di operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento**, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato.
7. L'assicurazione comprende i **danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti e aeromobili - ed ai veicoli (autoveicoli e motoveicoli) di terzi e di dipendenti, del Direttore, degli Amministratori** stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.
8. L'assicurazione comprende i **danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti e aeromobili - sotto carico e scarico** nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.
9. Premesso che il Contraente/Assicurato può **appaltare ad altre ditte o persone, in tutto o in parte lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti all'attività svolta**, si conviene che sono compresi in garanzia i danni:
 - a) cagionati a terzi od ai prestatori di lavoro dipendenti del Contraente/Assicurato, da dette ditte o persone mentre eseguono i lavori, servizi e/o prestazioni per conto del Contraente/Assicurato per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sul Contraente/Assicurato;
 - b) subiti da dette ditte o persone o dai loro prestatori di lavoro dipendenti, a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.
10. La responsabilità civile derivante **dall'esistenza ed uso da parte del personale di apparecchiature**, anche se di proprietà di terzi, atte allo svolgimento delle proprie attività.
11. La responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi dai titolari ed dipendenti di altre ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo durante l'espletamento delle predette attività.
12. La responsabilità civile derivante da **apparecchiature concesse a noleggio, in comodato d'uso o a qualsiasi altro titolo a terzi**; è compresa la copertura della responsabilità civile per danni provocati da apparecchiature che il Contraente/Assicurato ha in uso.
13. La responsabilità civile derivante da **qualsunque tipo di attività complementare** quale ad esempio: attività pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a manifestazioni ed eventi siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, seminari, concorsi, congressi, simposi, convegni e simili, corsi di aggiornamento, ricevimenti, visite guidate (inclusa la responsabilità civile personale degli accompagnatori), spettacoli, proiezioni, mostre ed esposizioni, fiere, mercati e simili, incluso allestimento e smontaggio di stand, e spazi destinati a tali attività. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
14. **Danni da cedimento o franamento del terreno**: l'assicurazione comprende, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che

- implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive. Limitatamente a danni a fabbricati, questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro, col minimo assoluto di Euro 1.500,00, mentre per gli altri danni materiali si applica una franchigia assoluta di Euro 500,00 per sinistro.
15. **Danni a condutture ed impianti sotterranei:** l'assicurazione comprende i danni materiali a condutture e ad impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di Euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, con il sotto limite del 20% per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di Euro 1.500,00.
 16. **Danni da incendio:** limitamene ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato e dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 500.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.
 17. **La responsabilità civile personale dei dipendenti** nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, s.m.i..
 18. La responsabilità civile derivante da **inquinamento** improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo provocato da sostanze di qualunque natura a fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. L'assicurazione viene prestata:
 - fino a concorrenza di un importo di Euro 300.000,00 restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta del Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi tra le parti.
 - con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% col minimo assoluto di Euro 2.500,00 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
 19. **Committenza auto:** la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.500,00 per ogni sinistro.
 20. La responsabilità civile per uso di **biciclette, veicoli a pedali in genere, veicoli a mano e veicoli per i quali non sia obbligatoria l'assicurazione di responsabilità da circolazione**, da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone, che pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, egli si avvalga nell'esercizio della propria attività.
 21. La responsabilità civile derivante da danni a **Terzi trasportati** sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria del rischio da circolazione.
 22. La responsabilità civile derivante dalla **gestione di mensa aziendale e strutture con macchine distributrici di cibi e bevande**, compreso il rischio della proprietà e/o conduzione dei locali e delle attrezzature e strumenti ad essi pertinenti. La garanzia comprende i rischi derivanti dalla distribuzione, dalla somministrazione e dallo smercio anche mediante distributori automatici di prodotti in genere. Fermo restando l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati. Questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori.
 23. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato **per fatto di ditte appaltatrici, altri Enti o persone appositamente delegate**, qualora il Contraente/Assicurato non gestisca direttamente propri competenze, lavori e/o servizi ed ai predetti soggetti ne abbia affidato l'esplicazione.
 24. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da **furto perpetrato mediante l'utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga**, a condizione che tali impianti siano dotati di idoneo sistema antintrusione. Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni materiali, sino a concorrenza dell'importo di

- Euro 150.000,00 per sinistro ed anno, con l'intesa che si considera come unico sinistro la pluralità di eventi che dovessero verificarsi nelle medesime circostanze di tempo presso lo stesso cantiere. Si intendono esclusi i furti compiuti da persone alle dipendenze dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.c.. Rimane a carico dell'Assicurato l'importo di Euro 500,00 per ogni danneggiato.
25. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di **cartelli, striscioni, bandiere ed insegne** (ovunque installati in Europa con esclusione dei danni alle cose su cui tali cartelli, striscioni, bandiere ed insegne sono affissi), officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, depositi di gas in genere, nonché altre simili attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento.
 26. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da **mancaza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere** nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza.
 27. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per **lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina** verificatisi nell'ambito aziendale nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale.
 28. La responsabilità civile derivante dai **servizi sanitari** prestati in presidi posti all'interno del Consorzio, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di Legge per svolgere le attività alle quali sono preposti.
 29. La responsabilità civile derivante dal **servizio di vigilanza**, svolto con guardiani anche armati e cani.
 30. **Acquedotto e reti fognarie:** l'assicurazione comprende il rischio della proprietà, dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti, non collocati in fabbricati, destinati al funzionamento del Consorzio, nonché il rischio derivante da lavori per gli allacciamenti delle utenze alla rete di distribuzione, purché eseguiti in economia. Sono compresi:
 - i danni materiali a cose di terzi, compresi fondi e colture degli utenti, sempreché dovuti a rotture o guasti improvvisi ed accidentali di tubazioni e condutture fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - i danni a terzi da erogazione di acqua alterata;
 - i danni materiali e diretti agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi erogati fino a concorrenza di un sotto limite di Euro 1.500,00 per ogni danneggiato con il limite di Euro 50.000,00 per sinistro ed Euro 100.000,00 per anno assicurativo;
 - i danni materiali e diretti a cose di terzi conseguenti alla mancata attivazione o interruzione (anche temporanea) e/o irregolare erogazione dei servizi di pubblica utilità forniti dal Contraente/Assicurato fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro 250.000,00 per ogni sinistro ed anno assicurativo;
 - i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi di terzi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per ogni sinistro ed il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 250.000,00.
- L'assicurazione non comprende:
- il rischio della proprietà ed esercizio dei bacini artificiali, dighe e condotte forzate;
 - i danni di seguito descritti :
 - da sabotaggio, sciopero, causa di forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità;
 - direttamente o indirettamente causati da, o verificatosi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 - causati o derivati da, o verificatosi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo, così come definito nella presente polizza (art. 1 Sezione 1).
31. **R.C. postuma installazione:** ferma l'esclusione per i danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, la garanzia comprende i danni materiali e corporali conseguenti ad errori nell'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione

di impianti tecnologici, infissi e serramenti compiuti dall'Assicurato, sempreché i danni si verifichino entro sei mesi dall'intervento, purché denunciati all'Assicurato entro tale termine e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del sinistro, col minimo di Euro 1.500,00. Il massimale della presente garanzia viene prestato nell'ambito del massimale per danno a cose previsto in polizza e in ogni caso non oltre il limite di Euro 500.000,00 per ogni anno assicurativo, e con il sotto limite del 10% per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione non comprende in danni alle cose oggetto dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni da inidoneità all'uso al quale le cose oggetto degli interventi dell'Assicurato sono destinate.

32. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per **danni da esondazione** nel limite del massimale di polizza con l'applicazione di una franchigia per sinistro di Euro 5.000,00.

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - Validità territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero.

Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva.

Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Art. 10 - Responsabilità civile personale.

La Società risponde, salvo il caso di dolo, della:

- a) r.c. personale - escluse perdite patrimoniali- degli Amministratori, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Contraente/Assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali- del Direttore, di tutti i dipendenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l'inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati.

- c) r.c. personale - escluse perdite patrimoniali- delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga , i volontari del servizio civile ed i volontari in genere. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono terzi tra loro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con il Contraente o fra di loro.

Art. 11 - Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli eventuali riferimenti contenuti nel presente normativo al D.lgs. 626/1994 e al D.lgs. 494/1996 - decreti abrogati e recepiti dal D.lgs. 81/2008 - si intendono sostituiti dal riferimento al D.Lgs. 81/2008 medesimo. Il nuovo rinvio si intende fatto alle Parti che recepiscono le norme a cui si riferivano i rinvii preesistenti.

Inoltre :

- ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 81/2008 il personale di imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi a cui l'Assicurato abbia affidato lavori o servizi, per i quali le condizioni di assicurazione (della sezione RC) non prevedano una specifica disciplina, sono equiparati, ai fini dell'assicurazione RCT/RCO, ai dipendenti dell'Assicurato quando svolgono le loro mansioni all'interno del Consorzio Assicurato o di una unità produttiva dello stesso. L'estensione opera a condizione che i suddetti lavoratori siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
- gli eventuali specifici riferimenti ai contenuti del presente normativo alla figura di "subappaltatore" si intendono fatti alle figure di "subappaltatore o appaltatore a cui l'Assicurato abbia affidato lavori o servizi, per i quali le condizioni di assicurazione non prevedano una specifica disciplina".

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000,00 per ogni persona
	€ 10.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che l'esposizione massima della Società per periodo assicurativo annuo non potrà in ogni caso superare l'ammontare di €. 20.000.000,00.

Art. 2 - Franchigia frontale

Resta convenuto tra le Parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00. Di conseguenza si intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste nel presente normativo, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

Art. 3 - Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio lordo annuale
€ 3.400.000,00	Vedasi offerta economica	€ vedasi offerta economica

Scomposizione del premio ANNUO :

Premio annuo imponibile	€ vedasi offerta economica
Imposte (22,25%)	€ vedasi offerta economica
Premio annuo lordo	€ vedasi offerta economica

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Polizza RCT/RCO n. _____
Pagina 20 di 21

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Polizza RCT/RCO n. _____
Pagina 21 di 21

Art. 4 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 3 sez. 2 - Durata del contratto;
- Art. 6, sez. 2 - Recesso a seguito di sinistro;
- Art. 10, sez. 2 - Foro competente;
- Art. 12, sez. 2 - Obblighi in caso di sinistro.

IL CONTRAENTE

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Situazione sinistri RCT/RCO GENERALI Spa

ANNO	N. SINISTRO	DATA AGG. D. POLIZZA	N. POLIZZA	DESCRIZIONE SINISTRO	STATO SINISTRO	AMMONTARE INQUANTO AL 31/03/2015	AMMONTARE INQUANTO AL 31/03/2015	AMMONTARE INQUANTO AL 31/03/2015
Sinistri polizze RCT / RCO nr 310304142 periodo 31.03.2011 - 31.03.2015								
2011	51057	12/08/2011	310304142	TELECOM ITALIA	Chiuso senza seguito	-	-	-
2011	51060	04/10/2011	310304142	SINISTRO CAUTELATIVO RESP DI TERZI - ALLAGAMENTO CAMPAGNE CIRCONSTANTI no richieste danni	Chiuso senza seguito	-	-	-
2011	51060	04/10/2011	310304142	IDROELETTRICA DELLA CISTERNA	Chiuso senza seguito	-	-	-
2011	51059	21/10/2011	310304142	SINISTRO CAUTELATIVO RINVENIMENTO CADAVERE -CANALE DI SAN VITO no richieste danni.	Chiuso senza seguito	-	-	-
2012	51021	22/03/2012	310304142	Allagamento cantina di Ctp causa fuoriuscita acqua dal canale Ledra. No respons Consorzio	Chiuso senza seguito	-	-	-
2012	51031	09/04/2012	310304142	Danni colture Kiwi di Ctp causa gelata notturna. Responsabilità Consorzio per non attivazione di irrigazione antibrina	Liquidato definitivamente	€ 9.632,00	€ 500,00	€ 0,00
2013	51055	16/05/2012	310304142	Ctp lamenta incidente stradale causa lavori non segnalati. Resp Consorzio	Liquidato definitivamente	€ 1.495,81	€ 500,00	€ 0,00
2012	51047	14/06/2012	310304142	Richiesta risarcimento da Ctp per interruzione fornitura acqua. No Resp Consorzio. Ritiro richiesta da parte Ctp	Chiuso senza seguito	-	-	-
2013	51015	27/06/2012	310304142	Danni a Ctp da malfunzionamento condotta irrigazione. Atto Citazione. Transazione bonaria.	Liquidato definitivamente	€ 23.622,48	€ 500,00	€ 0,00
2013	51016	15/05/2013	310304142	Danni a pilastro in laterizio di Ctp da errata manovra macchina operatrice non targata del Consorzio	Liquidato definitivamente	€ 1.250,00	€ 500,00	€ 0,00
2013	51042	18/06/2013	310304142	Allagamento terreni con danni a colture di Ctp	Liquidato definitivamente	€ 1.010,00	€ 500,00	€ 0,00
2015	51009	08/07/2013	310304142	Nessun danno materiale. Solo danni economici	Chiuso senza seguito	-	-	-
2013	51027	15/07/2013	310304142	Fuoriuscita acqua con danneggiamenti casa Ctp	Liquidato definitivamente	€ 5.200,00	€ 500,00	€ 0,00
2013	51045	29/07/2013	310304142	Richiesta danni da Ctp seguito perdita canaletta irrigua	Liquidato definitivamente	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 0,00
2013	51044	21/10/2013	310304142	Allagamento terreni Ctp. No Resp Consorzio	Chiuso senza seguito	-	-	-
2014	51026	01/06/2014	310304142	Danni a terreni Ctp. No Resp Consorzio	Chiuso senza seguito	-	-	-
2014	51036	03/07/2014	310304142	Danni a Ctp da malfunzionamento condotta	Liquidato definitivamente	€ 7.015,20	€ 500,00	€ 0,00
2014	51048	05/08/2014	310304142	Intervento legale Ctp.	In gestione	-	-	€ 3.000,00
2014	51044	10/08/2014	310304142	Danni a Ctp	Liquidato definitivamente	€ 9.824,00	€ 500,00	€ 0,00
2014	51070	22/10/2014	310304142	Danni da caduta albero. No Resp Consorzio	Chiuso senza seguito	-	-	-
2015	51039	07/11/2014	310304142	Mancata erogazione energia causa evento atmosferico con danni materiali a cabina di proprietà. No responsabilità del Consorzio	Chiuso senza seguito	-	-	-
2014	51074	10/11/2014	310304142	Evento è da ricondursi, solo ed esclusivamente alla eccezionalità delle precipitazioni avvenute alla data del sinistro e non ad una eventuale negligenza di gestione della roggia	Chiuso senza seguito	-	-	-
2014	51073	10/11/2014	310304142	Cedimento roggia e smottamento linea ferroviaria Udine/Tarvisio	In gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2014	51072	11/11/2014	310304142	Danni a Ctp da apertura condotta improvvisa	Liquidato definitivamente	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 0,00
						€ 49.931,69	€ 3.500,00	€ 3.990,00

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
 Situazione sinistri RET/RCO GENERALI SpA

ANNO	N. SINISTRO	DATA ACCAD.	N. POLIZZA	Descrizione sinistro	STATO SINISTRO	IMPORTO INQUADATO AL NETTO DELLA FRANCHIGIA	IMPORTO FRANCHIGIA	IMPORTO A RISERVA
2015	51024	07/04/2015	350430962	Segnalazione da parte Ctp danni da disservizio	In gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sinistri polizza RET / RCO 350430962 periodo 31.03.2015 - 31.03.2016								

Modello di dichiarazione Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI

OGGETTO:	Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, per la durata di anni tre decorrenti dalle ore 24:00 del 31/03/2016 alle ore 24:00 del 31/03/2019. CIG 6593759E0C
----------	--

Il sottoscritto _____

nato a _____ (____) il _____

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____

dell'impresa _____

con sede legale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo)

sedi operative (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) _____

n° tel.: _____ n° fax: _____ email: _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

a.1.0) che i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono:

- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)
- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)
- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)

- _____ (residenza)
_____ (codice fiscale)
- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)
- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)
- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)

a.1.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a.1.b.1) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011); (NB: l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

a.1.b.2) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); (NB: l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

a.1.c.1) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (N.B. l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di legale rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all'affidabilità morale e professionale è rimesso alla stazione appaltante);

oppure

di aver subito le seguenti condanne penali:

a.1.c.2) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera invito per l'affidamento dei lavori in oggetto non sono cessati dalla carica soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;

oppure

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera invito per l'affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici:

_____ (nome e cognome) _____ (luogo e data di
nascita) _____ (carica)

_____ (nome e cognome) _____ (luogo e data di
nascita) _____ (carica)

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

oppure

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera invito per l'affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici:

_____ (nome e cognome) _____ (luogo e data di
nascita) _____ (carica)

_____ (nome e cognome) _____ (luogo e data di
nascita) _____ (carica)

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ma che l'impresa ha adottato idonei atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare documentazione);

a.1.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della

legge 19.3.1990, n. 55;

oppure

che, essendo passato più di un anno dall'accertamento definitivo, la violazione è stata rimossa;

a.1.e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

a.1.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;

a.1.g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

a.1.h) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, ai sensi del comma 1-ter dell'art.38 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;

a.1.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

a.1.l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)

ovvero

che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici

ovvero

che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto - successivamente al 18.1.2000 - ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L.68/99; (Quest'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000);

a.1.m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

a.1.m.bis) che nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

a.1.m.ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio

1991 n. 203;

oppure

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla precedente lettera a.1.b.1 e a.1.b.2, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla precedente lettera a.1.b.1 e a.1.b.2, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'art. 4 c. 1 della legge n. 689/1981. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 163/2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

a.1.m. quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

a.1.n) ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, di non aver subito condanne per le quali vi sia stato il beneficio della non menzione;

oppure

ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, di aver subito le seguenti condanne per le quali vi sia stato il beneficio della non menzione:

a.1.2) che non è stata comminata nei confronti del concorrente l'esclusione dalle gare, per gravi comportamenti discriminatori per due anni (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 25/7/1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

a.1.3) che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 24.11.2001, n. 383 ed s.m.i.;

oppure

che l'impresa si è avvalsa di piani di emersione ma che gli stessi si sono conclusi;

a.1.4) non è stata comminata nei confronti del concorrente l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs 11/4/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità fra uomo e donna);

a.1.5) che non è stata comminata nei confronti del concorrente l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazioni dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della Legge 20/5/1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

a.1.6) che i nominativi dei soggetti per il quali si attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 sono:

- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)
- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)
- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)
- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)
- _____ (nome, cognome, qualifica)
_____ (luogo e data di nascita)
_____ (residenza)
_____ (codice fiscale)

oppure

che non sussistono tali soggetti.

a.2) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte della lettera invito, del Capitolato Speciale d'Appalto e della statistica sinistri per il periodo pregresso;

a.3) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo differimento richiesto dal Consorzio ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006;

a.4) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ per le attività di _____

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell'albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

n° registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo _____

n° iscrizione _____

data iscrizione _____

durata della ditta/data termine _____

forma giuridica _____

P. IVA: _____

Codice Fiscale: _____

che l'Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _____

fax n°: _____;

che la sede legale e l'eventuale sede operativa dell'Impresa a cui inviare la corrispondenza è _____

che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:

INPS : sede di _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: matricola n. _____

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _____

fax n° _____;

a.5) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penali;

a.6) che il consorzio concorre nell'interesse delle sottoelencate Imprese consorziate:

_____;

(Da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili)

a.7) di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara:

_____ che l'impresa ausiliaria è l'Impresa _____

(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese);

(Da compilare solo nel caso di avvalimento)

a.8) che in caso di aggiudicazione stipulerà le polizze di assicurazione di cui all'art. 123 del D.P.R. 207/2010;

a.9) di esprimere il consenso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni;

a.10) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo d'impres;

a.11)*(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)* Attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dalla normativa vigente in Italia, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese;

a.12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

a.13) di autorizzare il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. n°163/2006 per tramite del seguente numero di fax _____ o indirizzo di posta certificata _____

In alternativa di indicare quale indirizzo per la ricezione delle raccomandate con ricevuta di ritorno il seguente:

a.14) di assumere tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.

_____ lì _____

Firma

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n° 445/2000)

Modello di dichiarazione Allegato A1 bis

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI

OGGETTO:	Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, per la durata di anni tre decorrenti dalle ore 24:00 del 31/03/2016 alle ore 24:00 del 31/03/2019. CIG 6593759E0C
----------	--

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede legale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) _____

in qualità di _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

a.1.b.1) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011); (NB: l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

a.1.b.2) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); (NB: l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

a.1.c.1) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (N.B.

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di legale rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all'affidabilità morale e professionale è rimesso alla stazione appaltante);

oppure

di aver subito le seguenti condanne penali:

a.1.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;

a.1.m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

a.1.m.ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;

oppure

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla precedente lettera a.1.b.1 e a.1.b.2, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla precedente lettera a.1.b.1 e a.1.b.2, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'art. 4 c. 1 L. n. 689/1981. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

_____ lì _____

Firma

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n° 445/2000)

Modello di dichiarazione Allegato A2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI

OGGETTO:	Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, per la durata di anni tre decorrenti dalle ore 24:00 del 31/03/2016 alle ore 24:00 del 31/03/2019. CIG 6593759E0C
----------	--

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede legale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) _____

in qualità di _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- 1) che l'Impresa dispone di una raccolta premi assicurativi nei rami danni non inferiore ad Euro 5.000.000,00;
- 2) che l'Impresa possiede l'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D. Lgs. 209/2005 s.m.i..

_____ li _____

Firma¹

¹ Firma del titolare / legale rappresentante / institore / procuratore
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n° 445/2000)

Allegato B

SCHEMA OFFERTA TECNICA VARIANTI (MIGLIORIE)
Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera

Spettabile
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Viale Europa Unita 141
33100 Udine

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZIE E VERSO PRESTATORI D'OPERA - PER LA DURATA DI ANNI TRE DECORRENTI DALLE ORE 24:00 DEL 31/03/2016 ALLE ORE 24:00 DEL 31/03/2019.

Il sottoscritto _____ codice fiscale. _____
nato a _____ il _____
residente in _____ via _____
in qualità di
 titolare o legale rappresentante
 procuratore speciale o generale
della Società _____
sede legale _____
codice fiscale _____ partita IVA _____

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

(In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.)

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del _____%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| 1. Società _____ | quota _____% | Delegataria |
| 2. Società _____ | quota _____% | Coassicuratrice |
| 3. Società _____ | quota _____% | Coassicuratrice |

La Società _____

DICHIARA / PROPONE
(barrare l'opzione interessata)

A) MIGLIORIE

- dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto;
oppure
 propone la/e seguenti varianti migliorative (barrare con X l'opzione proposta):

<input type="checkbox"/> Sezione 2. Art.3 - Durata del contratto	Punteggio aggiunto in alternativa
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.	+ 2 punti

<input type="checkbox"/> Sezione 2. Art.6 - Recesso in caso di sinistro	Punteggio aggiunto in alternativa
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società.	+ 2 punti

<input type="checkbox"/> Sezione 3. Art.3 - Malattie Professionali	Punteggio aggiunto in alternativa
L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza di Euro 2.500.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto	+ 5 punti

<input type="checkbox"/> Sezione 3. Art.7 punto 15 "Danni a condutture ed impianti sotterranei"	Punteggio aggiunto in alternativa
L'assicurazione comprende i danni materiali a condutture e ad impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di Euro 300.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo	+ 6 punti

_____ lì _____

(timbro della società e firma leggibile per esteso del legale rappresentante o del procuratore)

Allegato C

Marca
da bollo
€ 16,00

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera

Il sottoscritto _____

Legale Rappresentante della Società e/o Agente con poteri di firma dell'Agenzia di
_____ della Compagnia _____

OFFRE

per il servizio di copertura assicurativa sotto riportata oneri inclusi:

Copertura RCT / RCO	Quota ritenzione ____ %
PREMIO ANNUO LORDO €. _____ _____ (in lettere)	PREMIO ANNUO LORDO €. _____ _____ (in cifre)
PREMIO LORDO intero periodo (31.03.2016-31.03.2019) €. _____ _____ (in lettere)	PREMIO LORDO intero periodo €. _____ _____ (in cifre)
Eventuali coassicuratrici: 1. _____ 2. _____	Quote coassicuratrici _____% _____%

Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio lordo annuale
€ 3.400.000,00	_____	€ _____

Scomposizione del premio ANNUO :

Premio annuo imponibile	€ _____
Imposte (22,25%)	€ _____
Premio annuo lordo	€ _____

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

_____, li _____

TIMBRO impresa/società
FIRMA del Legale Rappresentante/Agente con potere di firma

L'offerta viene presentata:

- singolarmente
- in RTI
- in coassicurazione

Indicare le generalità delle Società (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.), le quote di partecipazione (percentuale) al R.T.I./coassicurazione, e la parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola Società.

Generalità: _____

Percent. partecipazione in RTI/coassicurazione _____

Parte di servizio _____

Generalità: _____

Percent. partecipazione in RTI/coassicurazione _____

Parte di servizio _____

Generalità: _____

Percent. partecipazione in RTI/coassicurazione _____

Parte di servizio _____

In caso di RTI non ancora costituito, le sopraindicate società, qualora aggiudicatarie, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente Società:

FIRME DELLE EVENTUALI COASSICURATRICI/RTI:

1) _____

2) _____